N. **6224-4013-5481-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

Presentata alla Presidenza l'8 giugno 2000

(Relatore: **BRUNALE**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 6224

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 luglio 1999 (v. stampato Senato n. 3663)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

VENTUCCI, BONAVITA, PEDRIZZI, POLIDORO, TAROLLI, D'URSO, LA LOGGIA, ANGIUS, PIERLUIGI CASTELLANI, PASQUINI, MANCA, D'ALÌ, MONTAGNA, STANISCIA, CENTARO, COSTA, VEGAS, AZZOLINI, TRAVAGLIA, MANTICA, RIZZI, TERRACINI, SCHIFANI, MANIS, SELLA DI MONTELUCE, GAWRONSKI, COLLINO

—

Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 13 luglio 1999

NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 4013 e 5481 si vedano i relativi stampati.

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4013, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SUSINI, BIRICOTTI, MANZATO, VANNONI, STANISCI

—

Disposizioni concernenti l'attività degli spedizionieri doganali

Presentata il 17 luglio 1997

n. 5481, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SUSINI, BIRICOTTI, MANZATO, CONTE, VANNONI, NIEDDA

—

Disposizioni concernenti l'attività degli spedizionieri doganali

Presentata il 3 dicembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'instaurazione del mercato europeo e il conseguente abbattimento dal 1° gennaio 1993 delle frontiere intracomunitarie ha drasticamente ridimensionato le attività professionali degli spedizionieri doganali per il venir meno di tutte quelle operazioni allora occorrenti per gli scambi intracomunitari.

La proposta di legge A.C. n. 6224, già approvata dal Senato, e le abbinate proposte di legge n. 4013 e 5481, si propongono di intervenire in materia con l'obiettivo di attribuire a tali figure professionali nuove competenze, ampliando la gamma delle attività, in funzione delle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci.

È utile ricordare che l'argomento aveva già trovato in passato sensibile il Parlamento, tanto è vero che nella precedente legislatura il Senato aveva approvato con ampio consenso norme finalizzate a porre rimedio al fenomeno descritto, il quale ha comportato una riduzione dei volumi di attività per tali professioni, complessivamente pari all'ammontare del traffico intracomunitario, il quale rappresenta il 70 per cento circa dell'intero scambio internazionale delle merci da e per l'Italia.

Per questo riteniamo doveroso che il Parlamento esamini l'opportunità di un intervento legislativo in materia, il quale persegua, da un lato, l'obiettivo di salvaguardare il ruolo di tale figura nelle attività di supporto alle attività commerciali con l'estero, dall'altro, tuteli la corretta gestione delle entrate dello Stato in questo specifico comparto economico.

L'eliminazione dei dazi e delle restrizioni degli scambi tra i paesi membri nasce con l'unione doganale della Comunità europea prevista dal trattato di Roma. Ma è con il trattato di Maastricht che si realizza il completamento dell'unione doganale, in base alla quale la politica commerciale, in quanto questione di interesse comune degli Stati membri, deve essere fondata su princìpi uniformi.

Il processo di armonizzazione della normativa in materia raggiunge così il suo livello più alto con l'adozione, con il regolamento n. 2713/92 del 12 ottobre 1992, del codice doganale comunitario, ispirato al principio del mercato interno e rispettoso delle esigenze connesse alla realizzazione della politica agricola comune e della politica commerciale comune.

All'interno di questo contesto, la proposta di legge in esame affronta il problema delle attività degli spedizionieri doganali, cercando di favorire una logica evoluzione della loro professione regolata principalmente dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1964 e dal Testo unico doganale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernenti questi ultimi, in particolare, la disciplina della rappresentanza in dogana e la procedura per la nomina degli spedizionieri doganali.

Proprio in relazione alle esigenze di intervenire tempestivamente per porre rimedio alla situazione di difficoltà che interessa tale settore professionale, la Commissione avrebbe preferito approvare il provvedimento nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, in modo da consentirne un'immediata entrata in vigore. Peraltro, il Governo ha segnalato l'esigenza di introdurre una modifica alla

formulazione dell'articolo 8, il quale provvede ad abrogare alcune disposizioni in materia di determinazione delle tariffe professionali le quali avevano dato luogo ad un contrasto con la disciplina comunitaria. Infatti, il testo approvato dal Senato è risultato incompleto ed avrebbe potuto determinare incertezze interpretative, nonché l'apertura di una procedura di infrazione in sede comunitaria, con ciò frustrando una delle esigenze essenziali del provvedimento e determinando quindi in ultima analisi un danno per la categoria professionale e l'intero settore economico interessato.

Nel corso dell'*iter* è intervenuto un ulteriore fattore che ha indotto la Commissione ad introdurre ulteriori modifiche al testo licenziato dal Senato. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso in data 18 febbraio 2000 una segnalazione al Parlamento con la quale venivano sollevate alcune questioni relative agli effetti anticoncorrenziali di talune disposizioni del provvedimento. L'Autorità riteneva, infatti, che la formulazione originaria del testo riconoscesse in esclusiva alla categoria degli spedizionieri alcune prerogative che non risultavano giustificate da esigenze di carattere pubblicistico e si ponevano quindi come ingiustificate restrizioni della concorrenza. In particolare, l'articolo 2, attribuendo solo agli spedizionieri doganali la facoltà di asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali e consentendo ai medesimi l'accesso ad un canale preferenziale di scorrimento, avrebbe determinato una barriera all'ingresso di tale attività professionale. L'articolo 3, invece, introduceva delle semplificazioni, ritenute altrettanto ingiustificate dall'Autorità, nelle attività di accertamento compiute dai Centri di assistenza doganale, in deroga alla disciplina generale di cui all'articolo 76 del codice doganale comunitario. Tali considerazioni, pur intervenute in fase avanzata dell'esame del provvedimento da parte della Commissione, sono state ritenute meritevoli di attenta considerazione. La Commissione ha quindi introdotto alcune modifiche dirette ad evitare che le esigenze pubblicistiche connesse all'affidabilità ed alla competenza dei soggetti professionali abilitati all'effettuazione di determinate attività si traducessero in un ingiustificato privilegio per alcune categorie.

L'articolo 1 della proposta di legge attribuisce nuove competenze agli spedizionieri iscritti agli albi professionali di cui alla citata legge 33 dicembre 1960, n. 1612. Il comma 1 prevede, in particolare, che gli spedizionieri siano abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'amministrazione finanziaria. Il comma 2 prevede che gli spedizionieri siano abilitati a svolgere gli ulteriori compiti che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono affidare ad essi, in virtù di norme nazionali o comunitarie.

L'articolo 2 disciplina le competenze degli spedizionieri in materia di asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Scopo della disposizione è l'attribuzione agli spedizionieri, in quanto professionisti particolarmente esperti nel campo dei tributi doganali e delle accise, del ruolo di intermediari tra amministrazione finanziaria ed operatori economici. In tal modo, si potrebbero eliminare alla radice gli errori formali nelle dichiarazioni doganali, liberando l'amministrazione da controlli improduttivi e dispendiosi. Per evitare effetti restrittivi della concorrenza, la Commissione ha ritenuto di modificare il comma 2 dell'articolo, prevedendo che il direttore generale del dipartimento delle dogane possa abilitare all'espletamento della funzione di asseverazione dei dati anche altre categorie di professionisti in possesso dei necessari requisiti professionali. Il comma 4 è stato, inoltre, modificato nel senso di prevedere un trattamento agevolato in sede di accertamento della correttezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni asseverate dagli spedizionieri doganali o dagli altri soggetti abilitati; è peraltro previsto che l'amministrazione finanziaria possa procedere ad ulteriori verifiche in caso di fondato motivo.

I commi 6, 7, 8 stabiliscono le sanzioni per gli illeciti commessi dagli spedizionieri e dagli altri soggetti abilitati, con riguardo all'attività di asseverazione.

Il comma 6, in particolare, disciplina l'ipotesi di errore in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati; se gli spedizionieri erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo. Si configura, pertanto, una responsabilità civile per illecito colposo. Il comma 7 concerne, invece, la responsabilità civile ed amministrativa degli spedizionieri e degli altri soggetti abilitati per illecito doloso: in caso di asseverazioni false e mendaci, oltre a rispondere solidalmente del pagamento del tributo ai sensi del comma 6, tali soggetti sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'erario. Il comma 8, dispone che in caso di errore di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti abilitati siano altresì sospesi per un anno dall'esercizio dei poteri di asseverazione di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo in commento. In presenza di illecito doloso, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali decadono definitivamente dalle prerogative di cui ai commi 1, 3 e 4.

L'articolo 3 detta una serie di disposizioni con riguardo ai centri di assistenza doganale (CAD), al fine di adeguare la relativa normativa alla normativa comunitaria e di assegnare ai CAD stessi i mezzi necessari al conseguimento degli obiettivi alla base della loro istituzione.

Il comma 1, prevede che i CAD siano muniti dell'apposito timbro di cui all'allegato 62 del regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione. In base alla citata normativa comunitaria, tale timbro costituisce una delle modalità per la preautenticazione del documento doganale unico giustificativo dell'uscita effettiva di una merce dal territorio della Comunità, ovvero per la concessione, che può essere rilasciata dall'autorità doganale di ciascuno Stato membro, di non presentare all'ufficio di partenza né le merci, né l'esemplare di controllo T5.

Il comma 2 rende applicabile ai CAD la disciplina in tema di asseverazione di cui all'articolo 2.

Il comma 3 consente ai CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, di acquisire e trasmettere i *listings* di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati.

Il comma 4 prevede l'ammissione dei CAD alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

Il comma 5 introduce una importante novità consistente nella facoltà dei CAD di presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del testo unico in materia doganale, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, sempre che tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.

In base al comma 6, i casi e le modalità di esercizio di tale facoltà sono determinati con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 7 prevede che i CAD siano autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle Amministrazioni competenti.

Ai sensi del comma 8, i CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, con riguardo alle cd. attività di ispezione « pre-imbarco ».

Per venire incontro alle obiezioni sollevate dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, è stato introdotto il comma 9, il quale prevede che il direttore generale del dipartimento delle dogane possa abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti, a presentare le merci secondo le modalità di cui al comma 5.

L'articolo 4 disciplina i requisiti e le modalità per l'autorizzazione all'espletamento delle procedure semplificate di accertamento previste dall'ordinamento comunitario. In particolare, il comma 2 dell'articolo dispone che le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate in questione siano definite con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

L'articolo 5 reca alcune disposizioni in materia di pagamento differito dei diritti doganali. In particolare, al comma 2 si riformula il dettato dell'articolo 97 del citato testo unico in materia doganale, « in conformità agli articoli 226 e 227 del richiamato regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913/CEE », istitutivo del codice doganale comunitario. Il comma 4, infine, contiene una norma rivolta a regolarizzare le scadenze di pagamento a fine anno, al fine di non avere problemi di contabilizzazione. Infatti, si prevede che il pagamento dell'IVA concernente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno. La Commissione ha infine provveduto a sopprimere il comma 3, il quale conteneva una disposizione già introdotta, nel medesimo tenore letterale, nell'ordinamento dal decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99 recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

L'articolo 6 prevede che, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *e),* del testo unico in materia doganale, l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consista, per coloro i quali sono in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, in un colloquio nelle materie già previste all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in luogo del sostenimento dell'esame ordinario, comunque a condizione che gli stessi siano iscritti nel registro degli ausiliari di cui all'articolo 46 del citato testo unico.

L'articolo 7 individua i componenti della Commissione incaricata di esaminare gli aspiranti di cui all'articolo precedente, ai fini dell'acquisizione del titolo professionale di spedizioniere doganale.

L'articolo 8 provvede, come si affermava nella relazione allegata al testo originario del provvedimento, a modificare, abrogare ed interpretare norme che avevano dato origine a situazioni di incompatibilità con la normativa comunitaria. Per raggiungere compiutamente tale obiettivo, la Commissione ha provveduto, come accennato in precedenza, a modificare il comma 1, prevedendo anche l'abrogazione dell'articolo 14, lettera *d)*, della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, il quale attribuisce al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali la competenza alla redazione della tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali, sulla base delle proposte formulate dai consigli compartimentali ai sensi del precedente articolo 11.

Il comma 2 dell'articolo 8 sopprime la disposizione, recata nel decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, in forza della quale alle società di capitali costituite dagli spedizionieri doganali, aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di assistenza doganale, è consentito emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale non assoggettate a dazi, prelievi o tasse. Il comma 3 esenta gli spedizionieri doganali dall'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, nel caso di effettuazione delle operazioni senza applicazione dell'imposta, in mancanza dell'apposita dichiarazione prevista dalla lettera *c)* del comma 1, dell'articolo 1 del medesimo decreto. La sanzione, di natura pecuniaria, può essere determinata in misura pari da due a sei volte l'imposta non applicata. Infine, al comma 4, allo scopo di coordinare la normativa vigente con le disposizioni di cui al precedente articolo 6, all'articolo 50, comma 1, del citato testo unico in materia doganale, si prevede che gli esami

per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, nonché la nomina della commissione esaminatrice, siano effettuati, anziché con decreto del Ministro per le finanze, con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Infine, l'articolo 9, allo scopo di rendere più esplicito il riconoscimento degli spedizionieri doganali, soprattutto nei rapporti con l'estero, stabilisce che alla locuzione spedizioniere doganale può sostituirsi la definizione doganalista.

Il testo licenziato dalla Commissione rappresenta il frutto di un lavoro istruttorio approfondito che ha consentito di eliminare alcune lacune tecniche che erano presenti nella formulazione originaria del testo. In particolare, la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha spinto la Commissione a definire alcune modifiche dirette a delineare un assetto equilibrato del settore nel quale le esigenze di libera concorrenza e di apertura del mercato delle professioni si coniugano con le necessità funzionali dell'amministrazione finanziaria. L'esame in Commissione si è altresì avvalso di alcuni dei suggerimenti e indicazioni contenuti nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva; non si è, invece, ritenuto opportuno accogliere una condizione prevista nel parere espresso dalla VII Commissione, con la quale si prospettava l'esigenza di sopprimere l'articolo 6. Infatti, la previsione di un regime parzialmente derogatorio per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale risponde, anch'essa, alla necessità di evitare l'adozione di forme che possano pregiudicare l'accesso alla professione di nuovi soggetti. Per questo motivo, un regime speciale, e tuttavia limitato ai soggetti che siano in possesso di laurea in materie giuridiche ed economiche ed equipollenti, può risultare opportuno, tenuto conto del peculiare contenuto tecnico che caratterizza la professione, non riscontrabile in professioni già esistenti.

Auspico in conclusione che il provvedimento possa essere approvato tempestivamente al fine di dare una risposta adeguata ad un settore che attraversa da tempo una situazione di forte difficoltà.

Giovanni BRUNALE, *Relatore*.

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo della proposta di legge C. 6224, come modificato nel corso dell'esame in Commissione;

considerato che la disciplina dell'attività degli spedizionieri doganali è attualmente contenuta in una pluralità di fonti normative di rango diverso, che non vengono direttamente novellate dal testo in esame e che pertanto, sarebbe opportuno prevedere un unico testo normativo nel quale siano accorpate tutte le disposizioni in materia, al fine di prevedere una disciplina organica di tale attività, anche alla luce delle nuove attribuzioni previste dal provvedimento in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul nuovo testo della proposta di legge C. 6224

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, si evidenzia che la formulazione della norma non consente la chiara individuazione della sua portata innovativa; in particolare, al comma 2, si segnala l'opportunità di individuare più specificamente i compiti ulteriori, rispetto a quelli descritti dal comma 1 del medesimo articolo, che possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni agli spedizionieri doganali, anche al fine di chiarire il rapporto di tale norma con le disposizioni attualmente vigenti (articolo 7 della legge n. 1612 del 1960 e articolo 3 del decreto ministeriale 10 marzo 1964) che pongono il divieto di esercizio di altre attività, ad eccezione di quelle di esperto o perito in materie o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle camere di commercio di spedizioniere, ai sensi dell'articolo 1737 codice civile, e di vettore;

2) all'articolo 2, comma 8, si segnala l'opportunità di sostituire la parola « benefici », utilizzata per indicare i poteri asseverativi riconosciuti agli spedizionieri, con altra più appropriata e di chiarire a quale organo spetti la competenza all'adozione dei provvedimenti sanzionatori contemplati al medesimo comma;

3) all'articolo 5, comma 3, si segnala la parziale estraneità rispetto al contenuto del provvedimento in esame della disposizione ivi prevista, con la quale si modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi; valuti per tanto la Commissione di merito l'opportunità di inserire le norme in altro provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinate proposte di legge C. 4013 e C. 5481, in quanto con la prima non contrastino.

(parere espresso il 17 febbraio 2000).

Il Comitato permanente per i pareri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.1 e 3.1 del relatore

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di specificare quali siano i requisiti di professionalità, che devono essere valutati dal direttore generale delle dogane e delle imposte indirette ai fini della concessione dell'abilitazione ad effettuare le operazioni di asseverazione dei dati e presentazione delle merci di cui agli articoli 2 e 3.

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti del relatore.

(parere espresso il 29 marzo 2000).

PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 6224,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, al fine di rendere più chiara e puntuale la nuova competenza affidata agli spedizionieri doganali circa l'abilitazione alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'amministrazione finanziaria, la Commissione valuti l'opportunità di precisare, esplicitandolo nel testo, se la rappresentanza si estenda anche ai procedimenti di contenzioso tributario in senso proprio, che per loro natura non si svolgano dinanzi all'amministrazione;

2) all'articolo 2, la Commissione valuti l'opportunità di indicare specificamente l'organo titolare della competenza ad adottare i prov-

vedimenti disciplinari previsti nella disposizione medesima, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di competenza in materia;

3) all'articolo 8, comma 3, la Commissione verifichi l'opportunità di contemplare, nel caso di omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana, anche un'ipotesi di responsabilità dello stesso spedizioniere nei casi in cui la sua condotta integri un illecito doloso o colposo, almeno sotto il profilo della colpa grave.

Esprime altresì parere favorevole sulle abbinate proposte di legge, nella misura in cui con la prima non contrastino.

(parere espresso il 25 gennaio 2000).

La II Commissione,

esaminati gli emendamenti del relatore 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 3.1.

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del nuovo testo in oggetto, come modificato dagli emendamenti approvati.

(parere espresso il 21 marzo 2000).

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito.

(parere espresso il 27 gennaio 2000).

Il Comitato permanente per i pareri,

esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 3.1 del relatore trasmessi dalla Commissione.

(parere espresso il 5 aprile 2000).

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 6224 e abb. recante: « Norme sull'attività degli spedizionieri doganali »;

considerato che:

non emergono ragionevoli motivazioni per introdurre la disciplina derogatoria di cui all'articolo 6 che prevede un esame semplificato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;

la Commissione cultura si è sempre pronunciata contro l'introduzione di norme che prevedono disparità di trattamento tra coloro che accedono ad esami e concorsi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 6.

PARERI DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge recante: « Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci » (C. 6224), già approvato dal Senato e dalla VI Commissione della Camera;

rilevato che l'attività degli spedizionieri italiani è attualmente regolata dalla legge n. 1612 del 22 dicembre 1960, dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del ministro delle finanze del 10 marzo 1964, nonché dal testo unico doganale adottato con il DPR 23 gennaio 1973 n. 43;

tenuto conto del fatto che l'abbattimento delle frontiere doganali intracomunitarie avvenuto il 1° gennaio 1993 e le mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci hanno modificato sostanzialmente il ruolo dello spedizioniere doganale;

considerato che la disciplina comunitaria, in particolare il codice doganale comunitario adottato con il regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 pone problemi di armonizzazione;

preso atto del fatto che la proposta di legge in esame si propone di adeguare il profilo professionale degli spedizionieri doganali ai cambiamenti intervenuti nel settore superandone il ruolo di organismi connessi alla struttura dell'Amministrazione e ridefinendolo come figura di intermediazione tra l'Amministrazione e l'imprenditore esportatore e importatore capace di curare l'interscambio commerciale con l'estero e di tutelare la corretta gestione delle entrate dello Stato in uno specifico comparto;

evidenziato che la proposta di legge rappresenta una svolta significativa nel settore prevedendo, fra l'altro, un'organizzazione pluralista dei Centri di assistenza doganale, composta da soci spedizionieri doganali, in armonia con la legislazione comunitaria;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 26 gennaio 2000).

La IX Commissione,

esaminati gli ulteriori emendamenti presentati alla proposta di legge recante: « Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci » (C. 6224), approvati dalla VI Commissione;

valutato il contenuto di merito dei commi 2, 4, 6, 7 e 8 dell'articolo 2 e del comma 9 dell'articolo 3, anche in relazione alle questioni della corrispondenza della normativa nazionale alle indicazioni della Comunità europea;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

rispetto ai commi 2, 6, 7 e 8 dell'articolo 2;

con le seguenti osservazioni:

1) per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripristinare il testo originario della proposta di legge, considerato che la materia è già normata dal regolamento CE n. 2913/92, articoli 71 e 78;

2) per quanto riguarda il comma 9 dell'articolo 3 si precisi che i soggetti abilitati da parte del direttore generale del dipartimento delle

dogane e delle imposte indirette a presentare le merci secondo le modalità previste al comma 5, siano forniti delle caratteristiche per l'assistenza doganale previste per i centri di assistenza doganale (CAD).

(parere espresso il 4 aprile 2000).

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 6224 e abbinate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERI DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che il contenuto della proposta di legge appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si sottolinea l'esigenza di una tempestiva azione di adeguamento dell'ordinamento italiano alle modifiche, attualmente in corso di discussione in sede europea, al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario;

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel provvedimento specifiche previsioni riguardanti gli strumenti e le modalità di contrasto dei traffici illeciti di merci, con particolare riferimento ai traffici di stupefacenti e armi e al contrabbando.

(parere espresso il 1º febbraio 2000).

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che le modifiche apportate dalla Commissione di merito appaiono compatibili con la normativa comunitaria;

considerato, peraltro, che la Commissione di merito non si è uniformata alle osservazioni contenute nel parere espresso nella seduta del 1° febbraio 2000 e ritenuta, pertanto, la necessità di ribadire tali ultime osservazioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si sottolinea l'esigenza di una tempestiva azione di adeguamento dell'ordinamento italiano alle modifiche, attualmente in corso di discussione in sede europea, al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario;

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel provvedimento specifiche previsioni riguardanti gli strumenti e le modalità di contrasto dei traffici illeciti di merci, con particolare riferimento ai traffici di stupefacenti e armi e al contrabbando.

(parere espresso il 28 marzo 2000).

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

NULLA OSTA

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPOUBBLICA —	TESTO DELLA COMMISSIONE —
ART. 1. *(Nuove attribuzioni degli spedizionieri doganali).*	ART. 1. *(Nuove attribuzioni degli spedizionieri doganali).*
1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge n. 1612 del 1960, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria. 2. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1 sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.	*Identico.*
ART. 2. *(Asseverazione dei dati).*	ART. 2. *(Asseverazione dei dati).*
1. Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica. 2. Le dichiarazioni asseverate di cui al comma 1 usufruiscono, presso gli uffici doganali, di un canale preferenziale di scorrimento e, in sede di valutazione di analisi dei rischi, alle stesse si applicano coefficienti ridotti. 3. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture	1. *Identico.* 2. **Il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti professionali, all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1.** 3. *Identico.*

contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

4. L'avvenuta asseverazione di cui al comma 3 comporta l'inclusione dei soggetti i cui documenti sono stati asseverati in apposite liste di contribuenti a ridotto rischio di evasione.

5. Ai fini della presente legge, per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali, l'asseverazione comprende anche l'attestazione che l'operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.

6. In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.

7. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'erario.

8. Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali sono sospesi per un anno dai benefici di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali decadono definitivamente dai benefici di cui ai predetti commi da 1 a 4.

ART. 3.

(Centri di assistenza doganale).

1. I centri di assistenza doganale (CAD) di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991,

4. Nell'effettuazione di controlli in sede di accertamento l'amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che siano stati asseverati dagli spedizionieri doganali ovvero dai soggetti di cui al comma 2, salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati stessi.

5. *Identico.*

6. In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali **e gli altri soggetti di cui al comma 2,** se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.

7. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali **e gli altri soggetti di cui al comma 2** sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'erario.

8. Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali **e gli altri soggetti di cui al comma 2** sono sospesi per un anno **dalla possibilità di asseverare i dati** di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali **e gli altri soggetti di cui al comma 2** decadono definitivamente dai benefici di cui ai commi 1, 3 e 4.

ART. 3.

(Centri di assistenza doganale).

1. *Identico.*

n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono muniti dall'Amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.

2. Ai CAD si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e di cui all'articolo 2.

2. *Identico.*

3. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati.

3. *Identico.*

4. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le modalità dagli stessi previste.

4. *Identico.*

5. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, semprechè tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.

5. *Identico.*

6. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono discipli-

6. *Identico.*

nati i casi e le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 5. Fino alla data di emanazione del predetto provvedimento i CAD già in attività continuano ad operare in conformità alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.

7. I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle Amministrazioni competenti.

8. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette può abilitare altri soggetti, in posseso dei necessari requisiti di professionalità, a presentare le merci secondo le modalità previste al comma 5.

ART. 4.

(Procedure semplificate).

1. Le procedure semplificate previste dall'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono consentite ai soggetti richiedenti alle condizioni previste dagli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

2. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.

ART. 4.

(Procedure semplificate).

Identico.

ART. 5.

(Pagamento differito).

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,

ART. 5.

(Pagamento differito).

1. *Identico.*

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato.

2. In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 79 *(Pagamento differito di diritti doganali). 1.* Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.

3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi ».

3. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto il seguente periodo: « Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o ricono-

2. *Identico.*

Soppresso.

sciute dall'Amministrazione finanziaria effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo ».

4. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.

3. *Identico.*

ART. 6.

(Diploma di laurea).

1. In deroga al disposto dell'articolo 48, primo comma, lettera *e),* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, consiste in un colloquio nelle materie previste dall'articolo 52 del predetto testo unico.

2. Agli aspiranti, di cui al comma 1, è comunque richiesto il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all'articolo 46 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per almeno un biennio.

3. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.

ART. 6.

(Diploma di laurea).

Identico.

ART. 7.

(Commissione per gli esami).

1. Per l'effettuazione del colloquio previsto dall'articolo 6, la commissione esaminatrice è nominata dal direttore gene-

ART. 7.

(Commissione per gli esami).

Identico.

rale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ed è composta da:

a) un direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente;

b) due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate.

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

ART. 8.

(Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme).

1. L'articolo 11 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è abrogato.

2. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-*septies*, lettera *b)*, sono soppresse le parole da: « emettere » fino a: « del Ministro delle finanze; ».

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata.

ART. 8.

(Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme).

1. L'articolo 11 **e l'articolo 14, lettera *d)*,** della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, **sono abrogati.**

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. All'articolo 50, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:	4. *Identico*.
a) le parole: « con decreto del Ministro delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette »;	
b) le parole: « con decreto dello stesso Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ».	
ART. 9.	ART. 9.
(Doganalisti).	*(Doganalisti).*
1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti.	*Identico*.

PAGINA BIANCA

DDL13-6224A
Lire 1000